

Verbale n. 1/2020

Sabato 11.07.2020 alle ore 9.30, presso la sede della Fondazione Ca' Vendramin in Taglio di Po si è tenuta l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione della Presidente;
2. Presentazione delle attività in corso;
3. Bilancio consuntivo 2019
4. Bilancio preventivo 2020
5. Variazione dello Statuto per iscrizione registro APS
6. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo la Presidente Sandra Bedetti, il vicepresidente Luigi Contegiacomo, i Consiglieri Lino Tosini, Antonio Giolo e Sandro Vidali.

L'Assemblea è preceduta dai saluti del Presidente del Parco Regionale Veneto del Delta del Po Moreno Gasparini che ha manifestato il suo apprezzamento per l'operato e le finalità della nostra Associazione che ben si coniugano col suo desiderio di fare dell'area deltizia una zona sempre più viva e conosciuta al grande pubblico non solo per le sue bellezze naturali.

Fondamentale è naturalmente la collaborazione tra tutti i partner, le Comunità locali, gli operatori turistici e le Associazioni.

Alle ore 9.40 inizia l'Assemblea dei Soci. Si verifica la presenza di oltre il 50% dei soci iscritti e in regola con il versamento della quota annuale. Verbalizza il vicepresidente Contegiacomo, in assenza-giustificata - del segretario Lorenzo Cavallini.

1. La Presidente, dopo i ringraziamenti all'Ente ospitante, al Presidente del Parco e al Comune di Porto Viro che ha concesso il patrocinio alla iniziativa che segue, inizia l'Assemblea dei soci, dando lettura della relazione sulle attività dell'Associazione nel 2019, all'indomani della sua fondazione (20.12.2018) e anche negli anni precedenti quando era costituita informalmente come gruppo di lavoro di studiosi e appassionati, organizzando già allora, grazie ad alcuni dei soci fondatori e al ricercatore locale Luciano Chiereghin una importante Mostra dal titolo "Giovani terre contese - tre secoli di fortificazione nel delta del Po". Illustra quindi i progetti in corso (Ca' del Delta, raccolta di opere e cartografia sul Delta, laboratorio di digitalizzazione e descrizione sulla cartografia on line con l'Istituto di Istruzione superiore "C. Colombò" di Porto Viro.
2. I progetti avviati continuano nel corso dell'anno 2020 e si stanno prendendo contatti con le istituzioni e gli enti che possono divenire partner dell'Associazione. E' stata attivata nei mesi scorsi la rubrica 'il CERIDO racconta il Delta' pubblicata negli scorsi mesi sulla pagina Facebook del CE.RI.DO δ. Per il periodo estivo abbiamo inoltre già proposto il primo appuntamento di una nuova rubrica 'Obiettivo Delta la parola alle amministrazioni', grazie alla collaborazione con alcuni Amministratori. Nell'anno in corso potrebbe avviarsi, questioni sanitarie permettendo, il progetto di masterclass sul cinema nel Delta in collaborazione con l'Università di Padova che vede Ca' Vendramin come location privilegiata proposto dalla presidente del Circolo del Cinema C. Mazzacurati di Adria Emanuela Finesso. Si auspica inoltre l'avvio del progetto proposto dal Comune di Ariano nel Polesine di un Osservatorio naturalistico sulla biodiversità presso la vecchia sede del Parco ad Ariano nel Polesine. La Presidente conclude la relazione ricordando che

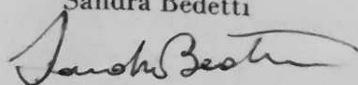
conclude la relazione ricordando che a seguire, alla fine dell'Assemblea, si terrà la presentazione del volume *Andare per erbe nel Polesine e nel delta del Po* di Fabrizio Barbieri, che sarà illustrata da Marilena Leis, docente dell'Università di Ferrara. La relazione, che fa parte integrante del presente verbale, viene approvata all'unanimità.

3. La Presidente illustra il bilancio consuntivo che non presenta movimenti in uscita né criticità. Il bilancio presenta un saldo attivo di € 154,00 legato ai residui 2018 e alle quote sociali 2019 registrate in entrata. Il bilancio consuntivo è approvato all'unanimità.
4. Il presidente fa presente che il bilancio di previsione per il 2020 prevederà le entrate le quote sociali per € 150,00 e un contributo liberale di € 1.000,00 per i progetti per un totale di € 1.150,00. Sono previste solo le spese indispensabili per il funzionamento e le forniture necessarie ad eventuali eventi culturali (€ 600,00), i rimborsi spese di viaggio ai volontari impegnati nei progetti (€ 300,00), nonché le spese per la variazione dello Statuto (€ 250,00). Il bilancio è approvato all'unanimità e fa parte integrante del presente verbale.
5. Il Vicepresidente Contegiacomo e il Consigliere Giolo illustrano le modifiche necessarie per poter iscrivere l'Associazione al Registro Regionale delle Associazioni del Terzo Settore e in una fase successiva al Registro Nazionale, ai sensi del D. L.vo 117/2017. Ai presenti viene consegnata una bozza della proposta di un nuovo Statuto che si sottopone ad approvazione. Contegiacomo riferisce anche della necessità di stipulare una polizza collettiva che copra Responsabilità civile, Infortuni e malattia per tutti i volontari operanti nell'Associazione ai sensi dello stesso Decreto legislativo e illustra per sommi capi la vantaggiosa proposta pervenuta dalla Assipool – agenzia di Adria per la copertura sino a 10 soci volontari con massimali standard a norma di legge. La proposta di modifica dello Statuto e quella di stipula della polizza assicurativa vengono approvate all'unanimità. Il nuovo Statuto, che sarà registrato alla Agenzia delle Entrate di Adria, è allegato al presente verbale quale parte integrante dello stesso e sarà possibile allegarla all'istanza di iscrizione al registro regionale unitamente a tutta la documentazione necessaria richiesta dalla Regione.

L'Assemblea si scioglie alle ore 10.30

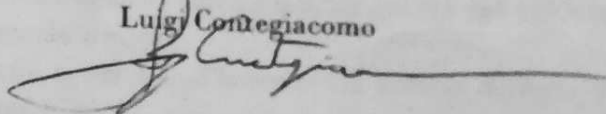
IL PRESIDENTE

Sandra Bedetti



Il Verbalizzante

Luigi Contegiacomo



STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
Centro di Ricerca e Documentazione del Delta APS
("CE.RI.DO.δ")

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Centro di Ricerca e Documentazione del Delta, in acronimo CE.RI.DO.δ, APS, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede legale presso il Museo Regionale della Bonifica Ca' Vendramin, Via Veneto 38, Taglio di Po (RO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio del delta del Po, ma anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale del Veneto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto applica le regole della interpretazione dei contratti e i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Associazione, promossa dalla Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria e dalla Fondazione Museo della Bonifica Ca' Vendramin, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare svolge le seguenti attività:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- la promozione del Delta sia con la raccolta di pubblicazioni, video, mappe, riguardanti il Delta, sia con lo sviluppo di ricerche, studi, mostre, pubblicazioni, convegni su aspetti poco esplorati di questo territorio;
- la valorizzazione del Delta dal punto di vista paesaggistico, turistico, economico, storico, culturale, con particolare attenzione alla sua antropizzazione, creando un "luogo della memoria storica del Delta";
- la realizzazione di progetti legati alla cultura, alle tradizioni, al turismo.

Art. 4. Attività

Tali finalità vengono perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. - la sistematizzazione della documentazione e la sua divulgazione via Internet per favorire e promuovere la conoscenza del Delta, attraverso l'iniziativa dei soci dell'Associazione, di stagisti, di collaboratori retribuiti;
 - il coinvolgimento delle scuole del Delta e delle organizzazioni che operano in ambito culturale e sociale;
 - la collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, per attuare iniziative di ampio respiro che favoriscano lo sviluppo nei diversi ambiti del Delta;
 - lo svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
4. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

ART. 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale, quando attivato, ed integrare il numero entro un anno.

Art. 7 Procedura di ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato per iscritto entro sessanta60 giorni, motivandola secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'ammissione a socio è a tempo determinato e condizionata al versamento della quota annuale, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere ammesse all'Associazione anche persone giuridiche, con diritto di voto di un solo rappresentante.

ART. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per l'attuazione delle finalità statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabilite.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associatiⁱⁱ.

Titolo IV - Organi sociali

ART. 12 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Vice-presidente
- Segretario-tesoriere
- Revisore dei Conti e/o Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni.

ART. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci, e il diritto di voto spetta agli iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli iscritti da meno di tre mesi possono partecipare senza diritto di voto né attivo né passivo.

I minorenni non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

E' convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o messaggio telefonico al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)ⁱⁱⁱ degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o altro verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;^{iv}
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

ART. 15 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati purché entrambi in regola con le quote sociali, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una sola delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Art. 16. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci/e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o altro verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;^{iv}
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

ART. 15 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati purché entrambi in regola con le quote sociali, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una sola delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Art. 16. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci/e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea degli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da numero 7 membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, anche se non eletti in esso, senza diritto di voto, il Direttore del Museo della Bonifica e il Presidente della Fondazione Bocchi o dei loro delegati.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;^v
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.^{vi} Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;^{vii}

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.^{viii}

Art.23- Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.^{ix}

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:^x

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI- Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 27 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 29 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

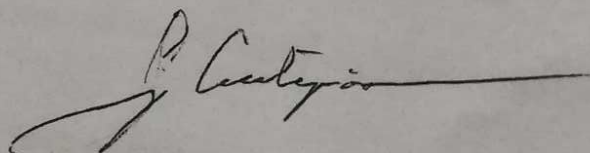
Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 16. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria. Se essa rinuncia, viene devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.





696 Serie 3
- 5 AGO. 2020
Registrato in Adria II
Esatto Euro 200,00 (Successo / 00)
di cui Euro Bollo, Euro 200,00 Registro,
Euro Ipot., Euro Cat., Euro I.S.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Antonella Croce
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, " " " "

Il Funzionario
Grazia Ratto